

Reg. int. n.

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO
GIOCHI" PER IL PERIODO 01.02.2020/31.08.2022, COMPRESI I
PERIODI ESTIVI.**

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di _____ in Cattolica,
nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da
valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Cattolica, Codice Fiscale/P. IVA n.00343840405 – nella
persona del Dott. Pier Giorgio De Luliis, nato a..... il
.....il quale interviene nel presente atto nella sua
qualità di Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Comune di
Cattolica, con sede in Piazzale Roosevelt, 5 domiciliato per la carica
presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti
che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi
dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.126 del 10.10.1991, come
successivamente modificata, e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.
n. 267/2000,

E

la Coop. Sociale
con sede in Via
C.F.:....., nella persona del suo Presidente e legale
rappresentante Sig. nato a
..... ile residente in
..... Via legittimato alla
stipula del presente contratto in forza dei poteri conferitigli dallo

Statuto.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n..... del veniva avviata la procedura per la selezione di soggetto qualificato cui affidare la gestione del servizio integrativo del Nido d'Infanzia denominato "Spazio Giochi", per il periodo 1° febbraio 2020/ 31 agosto 2022, compresi i periodi estivi;
- che con determinazione dirigenziale n. del, il servizio di cui trattasi veniva aggiudicato definitivamente alla Coop. Sociale con sede in

ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Cattolica, in seguito per brevità denominato "Comune" e per esso il suo legale rappresentante Dott. Pier Giorgio De Iulii, affida e concede alla Coop. Sociale con sede inper brevità denominata "Appaltatore" e per essa al suo legale rappresentante Sig. come innanzi generalizzato, che dichiara di accettare, la gestione del servizio integrativo del nido d'infanzia denominato "Spazio Giochi" per il periodo 01.02.2020/31.08.2022, compresi i periodi estivi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio nel rispetto del Capitolato d'appalto che, pur non allegato, si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed altresì nel rispetto dell'offerta tecnico-economica presentata ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, depositata agli atti del Comune, che si considera anch'essa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio denominato "Spazio Giochi" come di seguito specificato:

SPAZIO GIOCHI - dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2022

comprensivo dei periodi estivi, dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata dal 01/02/2020 al 31/08/2022 – compresi i periodi estivi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto per l'intero periodo è stabilito in Euro= (Euro00) più I.V.A.% pari ad Euro (Euro/00), oltre ad Euro 2.294,00 (Euro duemiladuecentonovantaquattro/00), più I.V.A. 5% pari ad €. 114,70 (centoquattordici/70), quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari ad Euro (Euro/00) IVA compresa.

L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quello pattuito, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'aggiudicazione del servizio.

Restano a carico dell'Appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del Servizio.

Qualora il servizio oggetto dell'appalto dovesse subire riduzioni, per la contrazione del numero di iscrizioni, il Comune si riserva di contrattare con l'Appaltatore una corrispondente riduzione del prezzo.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli il corrispettivo stabilito

remunera l'Appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Si tratta della tipologia di servizio destinata a bambini di età dodici - trentasei mesi che non offre il servizio di mensa e neppure il riposo pomeridiano e che prevede un tempo di frequenza più ridotto nell'arco della giornata (5 ore di mattina).

La prestazione di servizio di cui sopra dovrà essere fornita dall'Appaltatore in base ai progetti pedagogico, organizzativo e gestionale, che hanno formato oggetto dell'offerta tecnica in sede di richiesta di partecipazione alla procedura negoziata, depositati agli atti dell'amministrazione.

ART. 6 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI

Il servizio avrà inizio e si concluderà alle date fissate sopra indicate, compresi i relativi periodi estivi: gli operatori impiegati nel servizio dovranno seguire i percorsi formativi programmati per il personale del nido d'infanzia comunale presso cui si svolge il servizio, che abitualmente ha inizio con alcune giornate di formazione nei primi giorni di settembre.

Lo "Spazio Giochi" accoglie un numero massimo di 32 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

ART. 7- PERSONALE

Sono richiesti 4 educatori part-time in numero congruente con le indicazioni sul rapporto numerico tra personale e bambini iscritti contenute nella Deliberazione della G.R. 16 ottobre 2017 n. 1564 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della Legge Regione Emilia Romagna n. 19/2016".

Gli educatori impiegati dovranno essere in possesso dei titoli di studio riconosciuti per il profilo di Educatore Nido di Infanzia e di tutti i

requisiti previsti dagli artt. 16 e 18 della suddetta L.R. 19/2016.

Al personale impiegato nel servizio l'Appaltatore dovrà assicurare un regolare rapporto retributivo ed assicurativo sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore dovrà sostenere gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di tutto il personale impiegato.

L'Appaltatore dovrà dar prova, nei modi previsti dalla legge, prima dell'inizio del servizio ed ogni qual volta venga richiesto, dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di tali obblighi, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro e di quelle relative alla sicurezza, comporterà l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia nonché la risoluzione del contratto qualora l'Appaltatore, a seguito della diffida alla regolarizzazione della posizione, risulti ancora inadempiente.

L'Appaltatore, su motivata richiesta del Comune, ha l'obbligo di sostituire il personale ritenuto dallo stesso non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.

L'Appaltatore, per il proprio personale, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.

Su richiesta del Comune l'Appaltatore dovrà esibire prova dell'adempimento di quanto prescritto.

Le prestazioni d'opera del personale che l'Appaltatore utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Cattolica né possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.

In caso di scioperi del proprio personale l'Appaltatore ne dovrà dare comunicazione al Comune con un preavviso di almeno tre giorni.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Oltre al pagamento del corrispettivo dei servizi resi, sono a carico del Comune:

- la messa a disposizione dei locali (utenze incluse) per lo svolgimento del servizio presso il nido d'infanzia "Celestina Re";
- le spese di formazione;
- la fornitura del materiale ludico e di consumo.

Il Comune ha la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati, nello svolgimento della propria attività, a persone o cose. Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà segnalare immediatamente e per iscritto agli uffici del Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

E' fatto divieto, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa del Comune, di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente appalto, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Nel caso di subappalto autorizzato, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal presente appalto restano comunque in capo all'Appaltatore.

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal Comune.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così

il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

L'Appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Comune.

La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il Comune ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nei progetti di gestione.

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dai progetti, il Comune procederà ai sensi dei successivi artt. 13 e 14.

ART. 10 - FATTURAZIONI

Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore con cadenza mensile posticipata, intestate al Comune di Cattolica, previa deduzione di eventuali penalità ed addebiti maturati nel mese o in precedenza.

Al pagamento si provvederà entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 11 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Comune promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e in tale ambito fornirà all'Appaltatore copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi da interferenze (in seguito DUVRI). Il Comune si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all'art. 26, 3° comma D.Lgs. 09/04/2008 n° 81.

L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto – a prescindere dall'offerta dell'impresa – degli oneri per la sicurezza che l'Appaltatore dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI.

Tutte le attività descritte nel presente contratto – sia che comportino presenza di personale comunale operativo, sia che non la comportino – dovranno essere svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì per le prime quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali, che, anticipato ai concorrenti, in quanto da considerarsi specifica tecnica per l'esecuzione dell'appalto, e restituito dagli stessi, in sede di presentazione dell'offerta, debitamente firmato in segno di presa visione e accettazione, si allega al presente contratto sotto la **lettera A)**.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs. n°81/2008, si precisa che tutte le attività lavorative previste nel presente appalto dovranno venire eseguite secondo quanto contemplato in un piano di sicurezza

redatto dall'Appaltatore, da produrre obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio, e contenente almeno i seguenti punti:

1. Nominativo del datore di lavoro.
2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Nominativo di un referente delegato dall'Appaltatore ai rapporti fra committente ed appaltatore anche per l'applicazione di modelli organizzativi, attività e procedure comuni al fine della eliminazione/riduzione dei cosiddetti rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore notizia o intervento relativi alla sicurezza e salute comuni.
4. Nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se eletti o designati.
5. Nominativi dei lavoratori (sia dipendenti che soci) incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza in genere.
6. Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative.
7. Indicazione – in correlazione alle varie mansioni e compiti – degli eventuali dispositivi di protezione individuale e collettiva dati in dotazione ai propri dipendenti e/o soci.
8. Indicazione – in correlazione alle varie mansioni e compiti – dei protocolli della sorveglianza sanitaria e delle vaccinazioni obbligatorie, se previste.
9. Indicazione sintetica dei contenuti degli interventi informativi, formativi e di addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attuati nei confronti dei lavoratori (sia dipendenti che soci).

Il predetto piano di sicurezza dovrà altresì prevedere l'impegno

dell'Appaltatore a consultare preventivamente il Comune in merito a qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel piano di sicurezza di cui sopra che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune, nonché a informare il Comune stesso in merito a:

1. eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nei precedenti punti;
2. situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati;
3. incidenti ed infortuni verificatisi nello svolgimento dell'attività che, anche se di lieve entità, dovranno essere segnalati al Comune.

L'Appaltatore ha l'obbligo di cooperare per la gestione della sicurezza con il datore di lavoro dei luoghi in cui le attività previste dall'appalto verranno svolte.

Nell'espletamento del servizio il personale dell'Appaltatore (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 12 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha costituito cauzione definitiva nell'importo di Euro= mediante stipula di polizza stipulata con.....

n..... in data , nonché polizza per la responsabilità civile rischi diversi stipulata con in data..... polizza n.....con scadenza il

ART. 13 - PENALITA'

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi e disposizioni del presente contratto il Comune applicherà, di volta in volta ed a suo insindacabile giudizio, una penale di Euro 55,00= giornaliera.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti alle fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax all'Appaltatore che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento delle lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni. Trascorso il tempo suddetto il Comune deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali.

Nell'ipotesi di ripetuti o gravi inadempimenti, il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, il Comune ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- abbandono dell'appalto, salvo i casi di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni (minimo n. 3) ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Appaltatore;
- inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- fallimento dell'Appaltatore o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'Appaltatore;
- impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l'appaltatore e/o di personale inadeguato o

insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal contratto;

- violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme del presente contratto in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore, anche a seguito di diffide del Comune ai sensi del precedente art. 13;
- persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza);
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancato rispetto del diritto del Comune ad effettuare i controlli di cui all'articolo 9;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito di comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all'Appaltatore non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, l'Appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio

effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

L'appaltatore, in conformità al [GDPR - Regolamento UE 2016/679](#), si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni e/o documenti e/o notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell'appalto o provenienti da amministrazioni o altri soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio. Le notizie relative all'incarico affidato venute a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dall'appaltatore in relazione all'esecuzione del servizio, non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né devono essere utilizzate da parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli di cui al presente contratto.

ART. 16 – DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti del presente appalto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di CATTOLICA.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Rimini.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite il versamento del modello F23, conservato agli atti d'ufficio.

Essendo il corrispettivo oggetto del presente contratto assoggettato al regime fiscale dell'I.V.A., il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 131/1986.

ART. 19 – PATTO DI INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA'

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al presente appalto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.136 del 13 agosto 2010

L'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ogni pagamento dovrà riportare il codice identificativo di gara (CIG) del presente appalto che è il seguente: **8103714458**.

L'Appaltatore si impegna a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 secondo periodo della L.136/2010 il contratto dovrà intendersi risolto di diritto qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 primo periodo della L.136/2010 l'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Anche nei contratti sottoscritti da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto in oggetto, dovrà essere inserita la clausola, a pena di nullità assoluta, in cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Cattolica verifica il rispetto di tale adempimento.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone il

Comune di Cattolica e la prefettura - ufficio territoriale di Governo competente.

ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice e dalle linee guida n. 13 dell'ANAC approvate con delibera n. 114 del 13.02.2019, garantendo l'applicazione del CCNL di categoria attualmente applicato.

La cosiddetta clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, risultando essa stessa altrimenti lesiva della concorrenza.

La clausola non comporta l'obbligo per l'aggiudicatario di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dal precedente affidatario. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel medesimo contesto di appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dal subentrante.

A tal fine l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, presenterà all'Ente il progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), come indicato al punto 3.5 delle linee guida ANAC n. 13, sopra citate.

ART. 22 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

Il Comune di Cattolica

La Coop. Sociale

ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

ART. 7 - PERSONALE

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 10 – FATTURAZIONI

ART. 11 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 13 – PENALITA'

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 – DOMICILIO LEGALE

ART. 17 – CONTROVERSIE

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

ART. 19 – PATTO DI INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA'

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE

(luogo e data) _____

(firma digitale) _____